



# COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

**ANNO 2022**  
**N. 15 del Reg. Delibere**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022**

L'anno 2022 il giorno 31 del mese di MAGGIO alle ore 20:35 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Quaini Giosualdo	Sindaco	Presente
Contin Francesco	Vice Sindaco	Presente
Musian Nicola	Consigliere	Presente
Furlan Alessio	Consigliere	Presente
Moro Ornella	Consigliere	Presente
Bidut Giulia	Capo Gruppo	Presente
Florit Eleonora	Consigliere	Assente
Morsanutto Tiziana	Consigliere	Presente
Zambon Cristina	Consigliere	Presente
Boccalon Massimiliano	Capo Gruppo	Presente
Macor Elisa	Consigliere	Presente
Mancini Giuseppina	Consigliere	Presente
Tell Serena	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Manto Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Quaini Giosualdo nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30 luglio 2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e succ. mod.
- con la legge 160/2019, articolo 1, comma 738 è stata abrogata la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

VISTI:

- il comma 683 del citato art.1 della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe Tari in conformità al piano di finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.[...]”;
- l'articolo 38 della Legge Regionale 17 luglio 2015 n. 18 che precisa che, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diverso termine fissato con provvedimento dall'Assessore delle Autonomie Locali;
- l’art. 1, comma 169, della L 296/2006, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato innanzi, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale recita: “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Per l'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 31 maggio 2022*”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 24 gennaio 2022 con cui il Consiglio Comunale ha approvato in via provvisoria le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2022, confermando quelle vigenti nell’anno 2021, con decorrenza 1° gennaio 2022, come previsto dall’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in attesa che l’AUSIR validasse il Piano Economico Finanziario 2022;

CONSIDERATO che:

- il gettito della TARI è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 651 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune, nella commisurazione delle tariffe della Tari, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;
- il successivo comma 654 prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il citato regolamento per la disciplina della TARI comprende la classificazione dei locali e delle aree ai fini della TARI;
- l'art. 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto la riclassificazione degli studi professionali nella categoria "banche ed istituti di credito"

VISTO l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/20 I 9/R/RIF rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A denominato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR";

DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA n. 443/20 I 9/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune – che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (Price-cap) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;

VISTO, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente, corredato da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente che per la Regione Friuli Venezia Giulia è l'AUSIR (Autorità Unica Servizio Idrico e Rifiuti);
- l'Ente territorialmente competente, che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali a trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ed all'ARERA per la successiva approvazione;
- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

PRESO ATTO che la deliberazione n. 443/2019/R/RIF prevede altresì che fino all'approvazione da parte di ARERA del PEF trasmesso dall'AUSIR, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" con cui vengono definiti i criteri di riconoscimento

dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025 ed i criteri per la predisposizione dei Piani finanziari del servizio gestione rifiuti urbani per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

LETTA la deliberazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

VISTO l’Allegato A della deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF denominato “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, con cui vengono individuati gli obblighi di servizio, di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, minimi ed omogenei per tutte le gestioni del Paese, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati a seconda del livello qualitativo effettivo di partenza definito in base alle prestazioni previste nei Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti;

RILEVATO che, ai sensi dell’art 3 del TQRIF, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2023-2025), individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

VISTA sul punto la deliberazione n. 23/22 del 15.03.2022 con cui AUSIR ha individuato il posizionamento delle gestioni relative ai territori comunali serviti dal Gestore NET S.p.A. nello schema regolatorio I, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 1, dell’allegato A della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF;

VALUTATO, per quanto sopra esposto, di procedere al calcolo delle tariffe TARI 2022 secondo il nuovo metodo MTR-2, di cui alla delibera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, che conferma l'applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ma sulla base dei costi contenuti nel Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana (PEF), comprensivi dei costi del gestore NET spa e del Comune di Terzo di Aquileia, come validato da AUSIR, nelle more dell'approvazione di ARERA;

DATO ATTO che, con comunicazione pervenuta a mezzo pec in data 18.05.2022, l’AUSIR ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (Pef) per il quadriennio 2022-2025, validato con propria deliberazione n. 37 del 17.05.2022, in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

DATO ATTO che, alla luce dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i costi del PEF sopraccitato devono essere ripartiti tra parte fissa e parte variabile;

RILEVATO che l’importo complessivo dei costi di cui al Piano economico e finanziario, comprensivo dei costi del gestore NET Spa e del Comune è pari ad Euro 313.386,48 IVA inclusa (al netto del contributo MIUR pari ad euro 1.280,52 relativo al costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche ex art. 33 bis del D.L. 248/2007) ed è così ripartito tra costi fissi e costi variabili:

COSTI FISSI euro 97.820,30 (31,21%)

COSTI VARIABILI euro 215.566,18 (68,79%)

CONSIDERATO CHE ai sensi del comma 666 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo19 del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 504;

RICHIAMATO l’art. 10 – comma 80 – della L.R. 29 Dicembre 2016, n. 25 (Legge di Stabilità 2017), che stabilisce: “A seguito del trasferimento delle funzioni in materia di ambiente dalle Province alla Regione, i Comuni del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° Gennaio 2017, versano alla Regione il Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell’Ambiente (TEFA), nella misura già determinata

dalle Province (per la Provincia di Udine del 4,5%), ai sensi dell'art. 19 del D.Lvo 30 Dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 1 – comma 666 – della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATA la nota della Regione FVG prot. N. 17872/P del 3.08.2017 che prevede, a seguito delle procedure in atto per la soppressione della Provincia di Udine, il riversamento del tributo alla Regione stessa, a partire dalle riscossioni di competenza dell'anno 2017;

RICHIAMATA la nota della Regione FVG – prot.n. 0004726 / P – del 1.03.2019 con la quale comunica: - che, a seguito della soppressione delle Province, i Comuni versano alla Regione il TEFA acquisito per cassa nell'anno 2018 e seguenti anche se riferiti a periodi d'imposta pregressi, - che a norma dell'art. 10 commi 18 e 19 della L.R. 14 del 30.03.2018 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), a decorrere dal periodo d'imposta 2019 l'aliquota del tributo è fissata nella misura pari al 4% per tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020, il quale dispone che per le annualità 2021 e successive il tributo TEFA venga versato dai contribuenti direttamente alla Regione utilizzando l'apposito codice tributo istituito con risoluzione dell'Agenzia delle entrate;

DATO ATTO:

- CHE, sulla base del Piano Economico e Finanziario validato dall'AUSIR e delle banche dati dei contribuenti, il Comune è tenuto ad approvare le tariffe per le utenze a copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- CHE detti costi, distinti tra costi fissi e costi variabili, devono essere ripartiti alla luce delle indicazioni di cui all'articolo 4 comma 2 del D.P.R. 158/1999, tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base di criteri razionali;
- CHE, conseguentemente, tali costi sono stati suddivisi tra utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto della ripartizione di gettito rilevato nel 2021, rispettivamente alle seguenti percentuali:
  - utenze domestiche: 89,40%;
  - utenze non domestiche: 10,60%;

CHE i dati sopra evidenziati necessari per la quantificazione delle tariffe sono stati inseriti nel simulatore del data base di gestione e che conseguentemente la quadripartizione dei costi è così determinata:

Quota fissa utenze domestiche	Euro	87.285,03
Quota variabile utenze domestiche	Euro	192.349,65
Quota fissa utenze non domestiche	Euro	10.535,27
Quota variabile utenze non domestiche	Euro	23.216,53
TOTALE	Euro	313.386,48

DATO ATTO che il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 prevede, per il calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei seguenti coefficienti:

Parte fissa della tariffa per utenze domestiche	Ka - coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
Parte variabile della tariffa per utenze domestiche	Kb - coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
Parte fissa della tariffa per non utenze domestiche	Kc - coefficiente potenziale di produzione
Parte variabile della tariffa per utenze non domestiche	Kd - coefficiente di produzione Kg/mq anno

PRESO ATTO che:

- il coefficiente Ka è previsto in misura fissa, mentre per il coefficiente Kb sono previsti valori minimi, medi e massimi e per i coefficienti Kc e Kd sono previsti dei range di applicazione;
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nella misura minima prevista nella tabella 2 del citato decreto;
- il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 utilizzati per il calcolo delle tariffe 2022 sono quelli riportati nelle seguenti tabelle:

<b>Ka</b> — Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare	
Numero componenti del nucleo familiare	Coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30
<b>Kb</b> - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche	
Numero componenti del nucleo familiare	Coefficienti minimi previsti dal D.P.R. 158/99
1	0,60
2	1,40

	3	1,80
	4	2,20
	5	2,90
	6 o più	3,40
<b>Cat.</b>	<b>Kc - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche</b>	<b>Kd - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche</b>
1	0,46	3,77
2	0,97	7,99
3	0,55	4,51
4	0,44	3,63
5	1,55	12,75
6	1,16	9,50
7	1,38	11,34
8	1,45	11,90
9	0,80	6,53
10	1,26	10,31
11	1,55	12,76
12	1,04	8,56
13	1,33	10,95
14	0,62	5,08
15	0,80	6,53
16	3,63	29,75
17	2,73	22,37
18	2,55	20,92
19	2,23	18,26
20	4,55	37,29
21	1,51	12,41

VERIFICATO che, le tariffe della TARI per le utenze domestiche - calcolate sulla base del Piano economico e finanziario di cui sopra validato da AUSIR, delle banche dati dei contribuenti e finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022 in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - vengono determinate come da tabella seguente:



Nr. Componenti	Tariffa parte fissa	Tariffa parte variabile kb min.
1	0,442	65,32
2	0,516	152,41
3	0,569	195,95
4	0,611	239,50
5	0,653	315,70
6	0,685	370,13

VISTE le tariffe della TARI riportate nella sotto indicata tabella per le utenze non domestiche, determinate sulla base del Piano economico e finanziario di cui sopra validato da AUSIR, e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022 in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Classi	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Parte fissa t tariffa (€/mq/anno)	Parte variabile tariffa (€/mq/anno)
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,247	0,540
2	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,516	1,143
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,293	0,645
4	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,231	0,519
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,824	1,824
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,616	1,359
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,732	1,623
8	UFFICI, AGENZIE	0,770	1,704
9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,424	0,934
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,670	1,476
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,824	1,826

12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,555	1,224
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,709	1,567
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,331	0,726
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,424	0,934
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	1,929	4,258
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,451	3,201
18	SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,356	2,995
19	PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,186	2,613
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,415	5,337
21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,801	1,776

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal responsabile dell'area Tributi dell'ente in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione;

VISTI:

- l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- l'articolo 52 del decreto legislative 15 dicembre 1997, n. 446;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il regolamento comunale che disciplina la TARI;
- le delibere ARERA n. 443/20 19, n. 158/2020, n. 363/2021;

VISTA la L.R. n. 21/2003;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Rilevata l'assenza di ulteriori interventi, il **Sindaco** sottopone il punto a votazione con il seguente esito:

con voti resi ed accertati nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti:

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 4 ( Bocalon , Macor , Mancini , Tell )

ASTENUTI: -

Tutto ciò premesso e considerato;

### **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato

1. Di determinare, per l'anno 2022, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, delle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 363/2021, sulla base del PEF in allegato, validato da AUSIR ed acquisito agli atti, delle banche dati dei contribuenti, le seguenti tariffe della TARI:

A) Utenze domestiche

Nr. Componenti	Tariffa parte fissa	Tariffa parte variabile kb min.
1	0,442	65,32
2	0,516	152,41
3	0,569	195,95
4	0,611	239,50
5	0,653	315,70
6	0,685	370,13

B) Utenze non domestiche

Classi	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Parte fissa t tariffa (€/mq/anno)	Parte variabile tariffa (€/mq/anno)
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,247	0,540

2	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,516	1,143
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,293	0,645
4	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,231	0,519
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,824	1,824
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,616	1,359
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,732	1,623
8	UFFICI, AGENZIE	0,770	1,704
9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,424	0,934
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,670	1,476
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,824	1,826
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,555	1,224
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,709	1,567
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,331	0,726
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,424	0,934
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	1,929	4,258
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,451	3,201
18	SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,356	2,995
19	PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,186	2,613
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,415	5,337
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	0,801	1,776

2. Di dare atto che si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla Tari e che questo viene versato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020, dai contribuenti direttamente alla Regione utilizzando l'apposito codice tributo istituito con risoluzione dell'Agenzia delle entrate;

3. Di stabilire che il presente atto annulla e sostituisce la delibera n. 2 del 24 gennaio 2022 che aveva approvato in via provvisoria le tariffe TARI per l'anno 2022;
4. Di demandare al Servizio Tributi il compito di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
5. Di demandare al Servizio Tributi il compito di trasmettere la presente deliberazione all'AUSIR.

E ravvisata l'urgenza, successivamente, con ulteriore votazione resa ed accertata nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti:

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 4 ( Boccalon , Macor , Mancini , Tell )

ASTENUTI: -

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e s.m.i.



# COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

## *SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Terzo di Aquileia, lì 20 aprile 2022

IL RESPONSABILE  
F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

## Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

### SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Terzo di Aquileia, li 20 aprile 2022

IL RESPONSABILE  
F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.TO Quaini Giosualdo

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

F.TO Manto dott. Giuseppe

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/06/2022 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 16/06/2022.

Terzo di Aquileia, li 01/06/2022

Il Responsabile della Pubblicazione

F.TO Federica Sepulcri

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.